

STATUTO

GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PRISCO CE VIALE EUROPA
125

Numero REA: CE - 327073

Codice fiscale: 04440550616

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" dell'atto Repertorio n.5339 Raccolta n.4169==	
	=====STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE=====	
	=====A RESPONSABILITÀ LIMITATA=====	
	=====TITOLO I=====	
	=====DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA=====	
	=====ARTICOLO 1=====	
	=====DENOMINAZIONE=====	
	È costituita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, una società cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata, ed a mutualità prevalente, denominata "GEA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", la quale sarà	
	disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti	
	espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del	
	Titolo VI del Libro Quinto del codice civile e, in quanto	
	compatibili, ai sensi dell'art. 2519 codice civile, dalle	
	norme previste dalla legge in materia di società a responsa-	
	bilità limitata.=====	
	=====ARTICOLO 2 =====	
	=====SEDE LEGALE=====	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di San Prisco (CE).	
	La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Am-	
	ministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti opera-	
	tivi, non aventi carattere di sede secondaria né succursale,	
	anche altrove.=====	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori	

	nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 codice civile.=	
	=====ARTICOLO 3=====	
	=====DURATA=====	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze di legge previste	
	per l'assemblea straordinaria, salvo in tal caso il diritto di	
	recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo	
	amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 del codice	
	civile e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma	
	della citata norma.=====	
	=====TITOLO II=====	
	=====MODELLO SOCIETARIO=====	
	=====SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA=====	
	=====ARTICOLO 4=====	
	=====MODELLO SOCIETARIO=====	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la disci-	
	plina prevista dal codice vigente in materia di società coo-	
	perative.=====	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.=====	
	=====ARTICOLO 5 =====	
	=====PREVALENZA=====	
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono	

	perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi	
	troveranno applicazione nella cooperativa:=====	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;=====	
	2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coopera-	
	tori;=====	
	3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione.=====	
	=====ARTICOLO 6=====	
	=====SCOPO E OGGETTO=====	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e per-	
	segue l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana ed all'integrazione sociale attraverso:=====	
	* la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1	
	della legge n. 381/1991, lettera a));=====	
	* lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo	
	delle persone svantaggiate (art. 1 della legge n. 381/1991,	
	lettera b)).=====	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.=====	

	Quanto all'innanzi citato inserimento lavorativo la società si	
	prefigge in particolare di operare nei seguenti ambiti:=====	
	- attività di assistenza socio-sanitaria anche domiciliare,	
	infermieristica, riabilitativa, educativa, teleassistenza,	
	trasporto infermi, compresa la gestione di centri diurni, di	
	primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il	
	recupero di persone socialmente svantaggiate, in particolare	
	anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori	
	a rischio, migranti;=====	
	- attività e gestione di case famiglia, centri diurni e/o	
	notturni (SIR, RSA, Case Albergo, Centri di Aggregazione,	
	Centri Polivalenti, Centri Polifunzionali, Centri Sociali,	
	Centri per la Famiglia, Comunità Alloggio, Casa Alloggio o	
	strutture similari, anche se aventi diversa denominazione) in	
	particolare per anziani, disabili fisici e psichici, tossi-	
	codipendenti, donne in difficoltà, minori a rischio, migranti;	
	- attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svan-	
	taggiate e le istituzioni;=====	
	- servizio di trasporto disabili;=====	
	- attività di animazione ed iniziative ricreative, culturali,	
	sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;=====	
	- attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di	
	zingari, viaggianti, profughi, migranti, e qualsiasi altro	
	gruppo socialmente in condizioni di precarietà;=====	
	- attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività	

	di asilo nido;=====	
	- attività di assistenza ed aiuto alle famiglie economicamente	
	disagiate ed agli anziani;=====	
	- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare e/o realizzata entro centri appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati	
	all'uopo autorizzati;=====	
	- servizi di gestione di centri di riabilitazione;=====	
	- servizi di gestione di centri diurni e di altre strutture	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita attra-	
	verso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative	
	(gite, soggiorni climatici e simili), di laboratorio (pittura	
	- scultura - disegno - modellismo - musica - teatro ed altre	
	attività manuali e pratiche), di ludoteca e di cineforum;=====	
	- attività educative, formative, di supporto scolastico ed	
	extrascolastico per i minori ed adulti destinatari dello scopo	
	sociale, in particolare dei migranti e degli zingari;=====	
	- attività di gestione di spazi socio-educativi e di ogni	
	altro supporto logistico per comunità, quali mense, nonché di	
	trasporto per l'integrazione dei soggetti destinatari dello	
	scopo sociale;=====	
	- attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di	
	studio, spettacoli e simili, attività di stampa e di docu-	
	mentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di	
	persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;=====	

	- attività di turismo sociale;=====	
	- attività di protezione civile per tutelare l'integrità della	
	vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal	
	pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da cata-	
	strofi e da altri eventi calamitosi;=====	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione del personale socio-assistenziale ed adatto	
	alle attività previste dallo statuto;=====	
	- attività di gestione di corsi di formazione professionale	
	attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze;=====	
	- attività di studio e realizzazione di progetti globali di	
	formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione	
	anche in funzione della organizzazione aziendale e ammini-	
	strativa, nonché la ricerca di fonti di finanziamento previste	
	dalle vigenti norme di legge (nazionali o regionali, o pro-	
	mananti dalla Comunità Europea);=====	
	- attività di gestione di biblioteche in genere e attività di	
	sportello "informa-giovani";=====	
	- attività di collaborazione con associazioni ed enti che	
	operano nel settore socio-sanitario ed educativo.=====	
	Nel settore di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizio - la società può inoltre svolgere le	
	seguenti attività:=====	
	- attività di promozione dell'artigianato nelle sue diverse	
	forme;=====	

	- pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi	
	uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case	
	di cura, impianti sportivi, abitazioni private, parchi;=====	
	- gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per	
	auto, giardini, prati ed aree verdi di pubblica utilità;=====	
	- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia	
	dei volumi delle stesse;=====	
	- servizi di preparazione, somministrazione di alimenti e	
	bevande, compresa la consegna domiciliare;=====	
	- servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed	
	ambientali, nonché la pulizia degli stessi;=====	
	- servizio di trasporto di persone e/o cose;=====	
	- gestione, manutenzione e sorveglianza di aree storiche,	
	architettoniche ed archeologiche, nonché musei, archivi, bi-	
	blioteche e parchi culturali;=====	
	- attività agricole ed artigianali;=====	
	- allevamento di animali;=====	
	- facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici	
	comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed	
	accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, di-	
	saccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e	
	piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti	
	"in loco", cernita e selezione;=====	
	- attività di carattere organizzativo finalizzata alla con-	
	sulenza in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alla	

	formazione sulla sicurezza sul lavoro in materia di primo	
	soccorso e prevenzione antincendio;=====	
	- gestione di centri per elaborazione meccanica ed elettronica	
	dei dati e relativa fornitura di servizi.=====	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mo-	
	biliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione	
	degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può ri-	
	chiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istitu-	
	zionale, comprese la Comunità Europea, banche private e	
	d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli	
	d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro	
	al fine di raggiungere gli scopi prefissati.=====	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed a coordinare le atti-	
	vità previdenziali, assistenziali e mutualistiche.=====	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coopera-	
	tivo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.=====	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento di	
	essa società stimolando lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusiva-	
	mente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.=====	

	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'articolo 2526 codice civile.=====	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività diretta-	
	mente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli	
	scopi sociali.=====	
	=====TITOLO III=====	
	=====SOCI=====	
	=====ARTICOLO 7=====	
	=====REQUISITI DEI SOCI=====	
	La compagine societaria si compone di un numero minimo di soci	
	pari a tre.=====	
	I soci cooperatori possono superare il numero di venti se	
	l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un mi-	
	lione di euro.=====	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	menti alle seguenti categorie.=====	
	=====Soci lavoratori=====	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere	
	corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori definiti	
	nell'oggetto della società e che attivamente possano colla-	
	borare al raggiungimento dei fini sociali.=====	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora-	

	tori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della	
	società.=====	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.=====	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dall'organo gestorio ed ap-	
	provato dall'assemblea dei soci.=====	
	Soci lavoratori svantaggiati=====	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge	
	381/1991.=====	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavo-	
	ratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.=====	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da do-	
	cumentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.=====	
	=====Soci in prova (a norma art. 2527 c.c.)=====	
	Sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in	
	virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro in-	

	serimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al	
	termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso	
	a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.==	
	I diritti e gli obblighi dei soci in prova sono demandati ad	
	apposito regolamento.=====	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo	
	amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti	
	dalla legge o dall'atto costitutivo.=====	
	=====Soci volontari=====	
	I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.=====	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.=====	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.=====	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.=====	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con am-	
	ministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	

	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.=====	
	=====Soci fruitori=====	
	Possono inoltre essere soci - c.d. soci fruitori - le persone	
	che usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti	
	definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito dall'organo di	
	amministrazione. I Soci fruitori non hanno diritto di voto e	
	non è permesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno	
	dell'Associazione, ma è permesso loro di assistere alle As-	
	semblee dei soci.=====	
	=====Soci persone giuridiche=====	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di	
	tre soci.=====	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della cooperativa.=====	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.=====	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutua-	
	listico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime ca-	
	tegorie.=====	

	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.=====	
	=====ARTICOLO 8=====	
	=====PROCEDURA DI AMMISSIONE=====	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:====	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettro-	
	nica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.=====	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomi-	
	nativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti	
	con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione del-	
	l'organo competente che ha deciso l'adesione.=====	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo ri-	
	chiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-	
	sione.=====	
	Si deve indicare inoltre:=====	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;=====	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.=====	
	Il socio è tenuto:=====	

	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;=====	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.=====	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-	
	tata a cura degli amministratori nel libro dei soci.=====	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.=====	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.=====	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.=====	

	=====ARTICOLO 9=====	
	=====QUOTE=====	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 100,00	
	(cento virgola zero zero).=====	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale di importo pari ad euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero). All'atto della sottoscrizione va effet-	
	tuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento)	
	della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante	
	parte è da versarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ammis-	
	sione.=====	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sot-	
	toscrivere nuovo capitale sociale può versare anche rateal-	
	mente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabi-	
	lirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del-	
	l'Organo amministrativo.=====	
	=====ARTICOLO 10=====	
	=====MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO=====	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un	
	importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione	
	o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche deter-	
	minate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;	
	in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza	
	o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo	
	in danaro.=====	

	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura	
	e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal	
	quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a	
	tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere in-	
	tegralmente liberate al momento della sottoscrizione.=====	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.=====	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere so-	
	stituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.=====	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora do-	
	vuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al	
	venir meno di tale pluralità.=====	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore	
	nominale superi la somma di centomila euro.=====	
	=====ARTICOLO 11=====	
	=====CESSIONE DELLE QUOTE =====	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.=====	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	

	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità del-	
	l'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi pos-	
	seduti e il prezzo pattuito per la cessione.=====	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.=====	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.=====	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione al tribunale.=====	
	=====ARTICOLO 12=====	
	=====VINCOLI SULLE QUOTE=====	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.=====	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del mede-	
	simo.=====	
	=====ARTICOLO 13=====	
	=====PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO=====	

	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione	
	della quota e per morte del socio. In questi casi il socio	
	che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa	
	per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi	
	per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non ver-	
	sata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei	
	suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536	
	del codice civile.=====	
	=====ARTICOLO 14=====	
	=====RECESSO=====	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:=====	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;=====	
	b) la fusione o scissione;=====	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costi-	
	tutivo;=====	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;=====	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;=====	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;=====	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c.=====	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	

	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.=====	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla società.=====	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.=====	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio	
	e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
	nicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.=====	
	=====ARTICOLO 15=====	
	=====ESCLUSIONE=====	
	L'assemblea può deliberare l'esclusione nei confronti del	
	socio:=====	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;=====	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;=====	

	3. nel caso indicato all'articolo 2531;=====	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;=====	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.=====	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della	
	deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.==	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.=====	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.=====	
	=====ARTICOLO 16=====	
	=====MORTE DEL SOCIO=====	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.=====	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se	
	sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta	
	la divisione.=====	
	=====ARTICOLO 17=====	
	=====LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA=====	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	

	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'e-	
	sclusione o la morte del socio.=====	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato desti-	
	nato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.=====	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.=====	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.=====	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.=====	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	

	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti	
	gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.=====	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo di Ammi-	
	nistrazione, che decorso un anno da quando sono divenute e-	
	sigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti,	
	esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla	
	riserva ordinaria.=====	
	=====TITOLO IV=====	
	=====PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO=====	
	=====ARTICOLO 18=====	
	=====PATRIMONIO=====	
	Il patrimonio sociale è costituito:=====	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;=====	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;=====	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;=====	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	

	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempi-	
	menti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di	
	proprie quote;=====	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;=====	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.=====	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello	
	scioglimento.=====	
	=====ARTICOLO 19=====	
	=====CAPITALE SOCIALE=====	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.=====	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c.	
	del codice civile.=====	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.=====	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.=====	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.=====	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d' eser-	

	cizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori	
	convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del ca-	
	pitale.=====	
	=====ARTICOLO 20=====	
	=====BILANCIO=====	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.=====	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri sta-	
	biliti dalla legge.=====	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del	
	presente statuto, la destinazione degli utili.=====	
	=====ARTICOLO 21=====	
	=====RISTORNI=====	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici comples-	
	sivi spettanti ai soci lavoratori ordinari svantaggiati.=====	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.===	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:=====	
	- integrazioni dei compensi;=====	

	- aumento gratuito del capitale sociale.=====	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.=====	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) del-	
	l'articolo 22 del presente statuto.=====	
	=====ARTICOLO 22=====	
	=====DESTINAZIONE DI UTILI=====	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:=====	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali;=====	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);=====	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea,	
	purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica	
	(ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio	
	sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;=====	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	

	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza;=====	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;=====	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.=====	
	=====TITOLO V=====	
	=====ORGANI SOCIALI=====	
	=====ARTICOLO 23=====	
	=====SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE=====	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa pre-	
	vede i seguenti organi:=====	
	a) assemblea dei soci;=====	
	b) amministratore unico o consiglio di amministrazione;=====	
	c) collegio sindacale, verificatisi i presupposti di legge	
	previsti dall'art. 2543 c.c.=====	
	=====ASSEMBLEA=====	
	=====ARTICOLO 24=====	
	=====DEFINIZIONE=====	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue de-	
	liberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissen-	
	zienti.=====	
	=====ARTICOLO 25=====	
	=====MODALITA' DI CONVOCAZIONE=====	

	Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.=====	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per	
	l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qual-	
	volta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.==	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolar-	
	mente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.===	
	L'Assemblea viene convocata dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione con avviso spedito	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto per-	
	venire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.=====	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla	
	data della prima.=====	
	=====ARTICOLO 26=====	
	=====COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI=====	
	Spetta all'Assemblea dei soci:=====	

	1. determinare le linee generali dell'attività della coope-	
	rativa;=====	
	2. approvare i bilanci;=====	
	3. distribuire gli utili;=====	
	4. approvare i regolamenti interni;=====	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare	
	la misura dei relativi compensi;=====	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;=====	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.=====	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto	
	richiesta.=====	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:===	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%(cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.=====	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero	
	dei soci partecipanti.=====	

	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni	
	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si	
	applicano i quorum di seguito previsti:=====	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci.=====	
	=====ARTICOLO 27=====	
	=====DIRITTO DI VOTO=====	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio	
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.=	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.=====	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'in-	
	tegrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse	
	il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipa-	
	zione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere	
	più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In	
	ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappre-	
	sentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art.	
	2538.=====	

	=====ARTICOLO 28=====	
	=DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA=	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per i-	
	scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	tre soci.=====	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni	
	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.=====	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.=====	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	Presidente del consiglio di amministrazione ed in loro assenza	
	da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea	
	stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario,	
	anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso,	
	due scrutatori.=====	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le e-	
	lezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti	
	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.=====	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	

	sistema del ballottaggio.=====	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.=====	
	=====ARTICOLO 29=====	
	=====ASSEMBLEE SEPARATE=====	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.=====	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha	
	un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro,	
	deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	dell'articolo 2540 c.c.=====	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.=====	
	=====ARTICOLO 30=====	
	=====ASSEMBLEE SPECIALI=====	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per	
	la disciplina delle assemblee speciali di categoria.=====	
	=====CAPO II=====	
	=====ORGANO AMMINISTRATIVO =====	
	=====ARTICOLO 31=====	
	=====POSSIBILI ARTICOLAZIONI DELL'ORGANO GESTORIO=====	
	La società potrà essere alternativamente amministrata da un	
	consiglio di amministrazione o - ove consentito dalla legge -	

	da un amministratore unico. =====	
	Il consiglio di amministrazione, ove nominato, è formato da un	
	numero di amministratori da un minimo di tre a un massimo di	
	cinque membri, la cui nomina avviene con decisione dell'as-	
	semblea dei soci che ne determina altresì il numero.=====	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, in ogni caso però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.=====	
	L'amministratore unico resta in carica fino a revoca o ri-	
	nunzia. I componenti del consiglio di amministrazione restano	
	in carica per 3 (tre) anni dalla loro nomina. I componenti del	
	consiglio di amministrazione scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.=====	
	Gli amministratori sono rieleggibili.=====	
	Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed	
	eventualmente un vice-presidente che sostituisca il presidente	
	nei casi di assenza o impedimento.=====	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che	
	il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.=====	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera rac-	
	comandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	

	(fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con te-	
	legramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della	
	riunione.=====	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio	
	di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi, ove nominati.=====	
	Il consiglio è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri.=====	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.=====	
	In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non	
	può essere dato per rappresentanza.=====	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.=====	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.=====	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché=====	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione; =====	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.=====	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei re-	
	lativi verbali.=====	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	presidente e il segretario.=====	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli	
	amministratori.=====	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal co-	
	dice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in	
	parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi	
	compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della	
	delega e dei poteri attribuiti.=====	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci.=====	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul ge-	
	nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	

	voluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effet-	
	tuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.=====	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di	
	due ad un massimo di quattro membri.=====	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocato o sostituiti dal consiglio di amministrazione.=====	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei componenti.=====	
	=====ARTICOLO 32=====	
	=====COMPETENZE=====	
	A titolo esemplificativo, e fermo quindi restando il rispetto	
	delle regole e dei principi legali, l'organo di amministra-	
	zione ha le seguenti competenze:=====	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;=====	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;=====	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;=====	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;=====	

	- redigere i bilanci;=====	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-	
	zione dell'Assemblea;=====	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di	
	Credito ed altri Enti;=====	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;=====	
	- assumere lavori ed assegnarli;=====	
	- convenire prezzi ed esigerli;=====	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed e-	
	stinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della	
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su	
	linee di credito;=====	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;==	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;=====	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;=====	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;==	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	

	proprio ambito;=====	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche	
	su problematiche interessanti l'attività sociale;=====	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giuri-	
	sdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di	
	arbitri anche amichevoli compositori;=====	
	- fare elezioni di domicilio;=====	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;=====	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel prece-	
	denti punti alla sua competenza.=====	
	L'Organo di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte	
	quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto at-	
	tribuiscono alla competenza dell'assemblea e potrà acquistare	
	o rimborsare quote della cooperativa. L'Organo di ammini-	
	strazione, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare spe-	
	cificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.=====	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione.===	
	=====ARTICOLO 33=====	

	=====POTERI DI RAPPRESENTANZA=====	
	Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore u-	
	nico o al presidente del consiglio di amministrazione è ge-	
	nerale.=====	
	Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qua-	
	lunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai	
	terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti	
	la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. Spetta	
	inoltre all'amministratore unico o al presidente del consiglio	
	di amministrazione:=====	
	a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della	
	cooperativa;=====	
	b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.=====	
	=====CAPO III=====	
	=====ORGANO DI CONTROLLO=====	
	=====ARTICOLO 34=====	
	=====COMPOSIZIONE E POSSIBILI ARTICOLAZIONI=====	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non	
	partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio	
	sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso	
	tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il	

	presidente; ovvero - ove consentito dalla normativa vigente al	
	momento della costituzione dell'organo, e quindi fuori dei	
	casi di obbligatoria costituzione dell'organo di controllo a	
	struttura c.d. collegiale - la cooperativa è controllata da un	
	sindaco c.d. unico, con i poteri, doveri e responsabilità di	
	legge.=====	
	In caso di collegio sindacale, i sindaci restano in carica per	
	tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I	
	sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno	
	supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro	
	dei revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale regi-	
	stro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi pro-	
	fessionali individuati con decreto del Ministro della giu-	
	stizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie	
	economiche o giuridiche.=====	
	=====ARTICOLO 35=====	
	=====COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO=====	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	

	cietà e sul suo concreto funzionamento.=====	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare specifica-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione	
	di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. Il	
	predetto organo può esercitare anche il controllo contabile,	
	e, in questo caso, esso è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.=====	
	=====ARTICOLO 36 =====	
	=====MODALITA' DI ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO=====	
	La nomina dell'organo di controllo è determinata dall'assem-	
	blea dei soci sulla base delle maggioranze previste dal pre-	
	sente statuto.=====	
	=====ARTICOLO 37 =====	
	=====CONTROLLO CONTABILE=====	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è confe-	
	rito dall'assemblea sentito l'organo di controllo, la quale	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione, tenuto conto delle tariffe professio-	
	nali, per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la	
	durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico.=====	

	=====ARTICOLO 38 =====	
	=====CONTROLLO DEI SOCI=====	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi al-	
	l'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori si applicano le disposizioni previste dal-	
	l'articolo 2476 c.c.=====	
	=====TITOLO VI=====	
	=====SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE=====	
	=====ARTICOLO 39=====	
	=====SCIoglimento=====	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.=====	
	=====ARTICOLO 40=====	
	=====MODALITA' DI LIQUIDAZIONE=====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomi-	
	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-	
	minandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.=====	
	La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio	
	patrimonio residuo al fondo mutualistico per la cooperazione.=	

	=====ARTICOLO 41=====	
	=====INSOLVENZA=====	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'atti-	
	vità commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione	
	coatta amministrativa.=====	
	=====ARTICOLO 42 =====	
	=====MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO=====	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.=====	
	La fusione e la scissione di società cooperative sono disci-	
	plinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice	
	civile.=====	
	=====TITOLO VII=====	
	=====DISPOSIZIONI GENERALI=====	
	=====ARTICOLO 43=====	
	=====NATURA DI COOPERATIVA SOCIALE=====	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di coo-	
	perativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la	
	sua automatica messa in liquidazione.=====	
	=====ARTICOLO 44=====	
	=====INDEROGABILITA' DEL CARATTERE MUTUALISTICO=====	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto conservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in li-	
	quidazione della società.=====	

	=====ARTICOLO 45=====	
	=====REGOLAMENTI INTERNI=====	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo	
	Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
	assemblea.=====	
	=====ARTICOLO 46=====	
	=====RINVIO=====	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del Titolo VI ("Delle società cooperative e delle mutue as-	
	sicuratrici") del Libro V ("Del Lavoro") del vigente Codice	
	Civile, nonché - in quanto compatibili e/o integrative -	
	quelle relative alla disciplina delle s.r.l., nonché - infine	
	- le norme contenute nelle leggi speciali sulla Cooperazione e	
	sulle Cooperative sociali, e/o comunque quelle dedicate agli	
	Enti del Terzo Settore.=====	
	F.to Mauro Scirocco=====	
	F.to Giada Scirocco=====	
	F.to Maria Di Maio=====	
	F.to Lombardi Bernardino=====	
	F.to Oreste de Nicola notaio (v'è impronta del sigillo)=====	

45 di 45